

COMUNICAZIONE Nº 53

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: Delibere su bonus vaccini e proroga spostamento crediti al triennio 20 22

Gentili Presidenti,

la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 24 aprile u.s., ha approvato due importanti delibere che Vi segnalo:

- Delibera n° 5 in materia di vaccini e strategie vaccinali (*allegato 1*): come già avvenuto, la CNFC intende promuovere anche nell'attuale triennio la formazione in temi di vaccini e strategie vaccinali e pertanto ha deciso di riconoscere ai professionisti sanitari che acquisiscano crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali un bonus, valido per il triennio 2026-2028, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2023-2025 su tale tematica, fino ad un massimo di 10 crediti.
- Delibera n° 6 in materia di spostamento crediti al triennio 2020-2022 (allegato 2): la suddetta delibera modifica in parte la n° 2/2023 in quanto l'acquisizione dei crediti formativi relativi al recupero del triennio 2020-2022 rimane consentita fino al 31 dicembre 2023, ma non più necessariamente dallo svolgimento di corsi residenziali o FAD con "data di fine evento" al 31 dicembre 2023. Il professionista potrà utilizzare per il recupero anche i crediti conseguiti tramite corsi la cui data di fine è successiva al 31 dicembre 2023. Altra variazione importante riguarda lo spostamento di tali crediti che è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 mentre il termine precedente era al 30 giugno 2024.

Cordiali saluti

Il Presidente

Filippo Anelli



All.ti: Delibera CNFC n° 5 del 24 aprile in materia di vaccini e strategie vaccinali;

Delibera CNFC n° 6 del 24 aprile su proroga spostamento crediti al triennio 20_22.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005

DELIBERA N.5/2024

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTI, altresì, l'art. 16 ter, comma 2, del su citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e s.m.i., nel quale si stabilisce che "La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative" e l'art. 16 quater, nel quale si prevede che "la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti" (Rep. Atti n. 101/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 che disciplina il nuovo ordinamento della formazione continua nel settore salute e in particolare l'art. 8, lett. e) che prevede che la Commissione nazionale per la formazione continua stabilisca il numero dei crediti formativi nel triennio;

VISTO il decreto ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter comma 2 del D. Los. 30 dicembre 1992 p. 502 e successive modificazioni:

VISTO il decreto del Ministro della salute del 1° agosto 2023 con cui è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua costituita con D.M. del 27 settembre 2022;

VISTA la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 10 novembre 2023, relativa all'obbligo formativo ECM per il triennio 2023-2025;

VISTA la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 14 dicembre 2017, che individua come tematica d'interesse nazionale quella relativa ai vaccini e alle strategie vaccinali (Obiettivo formativo n. 20).

TENUTO CONTO, altresì, della Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 24 febbraio 2022, che attribuisce ai professionisti sanitari che nel triennio 2020-2022 abbiano acquisito crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali, un bonus, per il triennio 2023-2025, pari al numero dei crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2020-2022 nelle predette tematiche, fino a un massimo di 10 crediti;

CONSIDERATO che la Commissione nazionale per la formazione continua, nella seduta del 24 aprile 2024 ha ribadito che intende promuovere la formazione in tema di vaccini e strategie vaccinali;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. Di attribuire ai professionisti sanitari che acquisiscano crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali un bonus, per il triennio 2026-2028, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2023-2025 su tale tematica, fino a un massimo di 10 crediti.

Roma, 24 aprile 2024

Il Segretario della Commissione Nazionale per la formazione continua/

(Dott.ssa Lorena Martini)

Il Vice Presidente della Commissione Nazionale per la formazione continua

(Dott. Eilippo Anelli)

DELIBERA N. . . . 2024

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina e le assegna il compito di definire i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 che disciplina il nuovo ordinamento della formazione continua nel settore salute e in particolare l'art. 8, lett. e) che prevede che la Commissione nazionale per la formazione continua stabilisca il numero dei crediti formativi nel triennio;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2023, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

VISTO il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, come convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale, all'art. 5 bis, comma 1 bis, stabilisce, che "[...] [i]l termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023" e che "[...] [l]a certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua".

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 23 settembre 2021 in materia di dossier formativo;

VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, di cui all'art. 2, lett. s) dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017;

VISTO, in particolare, il par. 4.12 del Manuale da ultimo richiamato, ove si prevede che "[l]a data di acquisizione dei crediti coincide con la data in cui il discente ha superato positivamente la prova di verifica ove prevista; coincide invece con la conclusione dell'attività formativa qualora non sia prevista la prova di verifica dell'apprendimento. Resta tuttavia necessaria alla maturazione dei crediti la partecipazione all'attività formativa nella percentuale prevista dalla tipologia formativa e la compilazione della scheda di qualità percepita [...]";

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, di cui all'art. 2, lett. u) dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017;

VISTO il quesito posto dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano in data 30 gennaio 2024, in merito alla possibilità di consentire il recupero del debito formativo relativo al triennio 2020/2022 tramite i crediti acquisiti entro il 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che il Comitato di Presidenza della Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della seduta del 20 marzo 2024, si è pronunciato favorevolmente in merito alla possibilità di consentire il recupero del debito formativo relativo al triennio 2020/2022 tramite i crediti acquisiti entro il 31 dicembre 2023, consentendone lo spostamento entro il 31 dicembre 2025;

DELIBERA

L'art. 2 della delibera della CNFC n. 2 dell'8 novembre 2023 è modificato come segue:

1. L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per tutti i professionisti che hanno conseguito i crediti entro tale data. Lo spostamento dei crediti è consentito fino al 31 dicembre 2025.

Roma, 24 aprile 2024

Il Segretario della Commissione Nazionale per la formazione continua/

(Dott.ssa Lorena Martini)

Il Vice Presidente della Commissione Nazionale per la formazione continua

(Dott. Hillppo Ahelli)